

## **TI\_GERICHTE 38.2017.74 vom 4. Dezember 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-12-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2017.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.74)

FR: TI\_GERICHTE 38.2017.74 du 4 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 38.2017.74 del 4 dicembre 2017

### **Regeste**

Negate indenn.per lavoro ridotto x periodo 9-12/2017.Differim.dell'inizio di un import.lavoro ottenuto nel 7/17 x motivi interni straord.del committente rientra nel normale rischio aziendale.Perd.di lavoro derivanti da differ.x modifiche progetto e x altre ragioni non specific.non sono computabili

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2017 38.2017.74 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2017 38.2017.74 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2017 38.2017.74

Negate indenn.per lavoro ridotto x periodo 9-12/2017.Differim.dell'inizio di un import.lavoro ottenuto nel 7/17 x motivi interni straord.del committente rientra nel normale rischio aziendale.Perd.di lavoro derivanti da differ.x modifiche progetto e x altre ragioni non specific.non sono computabili

Raccomandata Incarto n. 38.2017.74 dc / sc Lugano 4 dicembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2017 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 ottobre 2017 emanata da Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. Il 29 agosto 2017 la RI 1, attiva nel settore degli impianti elettrici, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto (perdita di lavoro probabile del 50%) per 3 dei suoi 9 lavoratori – 7 dipendenti e 2 apprendisti – per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 2). La ditta ha così motivato l'introduzione del lavoro ridotto: " (...) La delibera di un grosso lavoro di circa Fr. 250'000.-- che avrebbe impiegato 2 operai e 1 apprendista, doveva iniziare dopo le vacanze estive ma purtroppo è stato posticipato a gennaio. Non avevamo quindi cercato ulteriori commesse sicuri di questo lavoro. A tutt'oggi non possiamo occupare tutto il personale solo con le riparazioni che possono entrare giornalmente e piccoli lavori da terminare. Per questa motivazione ci vediamo costretti ad applicare il lavoro ridotto ad almeno 3 operai a rotazione, in base alle richieste che posso arrivare. (...)" (doc. 2/1) Rispondendo ad alcune domande poste il 31 agosto 2017 dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 3), il 7 settembre 2017 la RI 1 ha precisato che: " (...) Il grosso cantiere acquisito e che ha subito un ritardo è: \_\_\_\_\_ – impianti elettrici per risanamento e ampliamento PT casa del personale. Inizio previsto settembre 2017 e durata fino a giugno 2018, saranno impiegati 2 operai. Posticipato a gennaio 2018 su decisione del Committente e della Direzione lavori." (...)" (Doc. 4) La ditta ha pure così illustrato i lavori già acquisiti con inizio prima del 31 dicembre 2017: " (...) · Riattazione Casa d'abitazione signori \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Inizio previsto ottobre 2017 con un impiego saltuario di 2 operai. Termine dei lavori circa

settembre 2018. · Riattazione appartamento a \_\_\_\_\_ – inizio previsto ottobre/novembre 2017. Con un impiego saltuario di 1 operaio. Termine dei lavori gennaio 2018. (...)” (Doc. 4) 1.2. Con decisione su opposizione del 3 ottobre 2017, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione dell’ 11 settembre 2017 (cfr. doc. 5) con la quale si era opposta al versamento delle indennità per lavoro ridotto e si è così espressa: " (...) In merito al sopraccitato motivo, addotto a sostegno della propria richiesta di indennità per lavoro ridotto va osservato che esso non appare avere un carattere straordinario ed è da considerarsi usuale nel ramo. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nel campo dell'edilizia, differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. Secondo il Tribunale Federale è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura di opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda. (cfr. STCA 38.2013.7 del 18 giugno 2013, consid. 2.3 e seg.; STCA 38.2009.77 del 27 maggio 2010, consid. 2.3 e seg.; STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008, consid. 2.4 e relativi riferimenti). Per quanto attiene alla perdita di lavoro a seguito di contratti non firmati ed offerte non ancora concretizzate va pure osservato che l'oscillazione delle commesse nel corso dell'anno, in particolare la contrazione dell'occupazione in inverno – o in altri periodi dell'anno – così come i differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, non sono insoliti nel campo dell'edilizia, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le variazioni del tasso d'occupazione dovute ad una situazione concorrenziale accresciuta nel settore edilizio costituisce un normale rischio aziendale. Tale giurisprudenza vale analogamente per le imprese attive in un settore correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe) (cfr. STF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 2). (...) Di conseguenza conformemente alla giurisprudenza, alla prassi e alla dottrina succitate, i differimenti dei termini dovuti a modifiche dei progetti o per altre ragioni non precisate, fanno parte del normale rischio aziendale e sono usuali nell'edilizia. (...)” (Doc. A) 1.3. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto e rileva in particolare: " (...) Nel merito ribadiamo che, a nostro modo di vedere, non sussistono nel modo più assoluto rischi aziendali ma che trattasi di un evento straordinario. Il nostro maggior cliente (\_\_\_\_\_) ha chiaramente ed imperativamente indicato che, unicamente a fine Luglio 2017, ci hanno comunicato che i lavori, già deliberati alla nostra ditta, sono stati posticipati da Settembre 2017 a Gennaio 2018 per loro motivi interni straordinari. Oggi, oltre ad aver già subito il posticipo di questi lavori, subiamo in modo ingiusto, penalizzante e imperativo secondo la SdL, un ulteriore "schiaffo" causa rifiuto del riconoscimento per l'introduzione del lavoro ridotto. Riteniamo che una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda. Sono pertanto escluse dall'indennità per lavoro ridotto le perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie. Secondo l'Art. 31 LADI uno dei presupposti del diritto è quello in cui la perdita di lavoro è probabilmente temporanea è presumibile che con

la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro. C. Conclusione Considerati i fatti suesposti, tutto quanto già inviato alla SdL di Bellinzona ed in particolare richiamiamo lo scritto del committente nonché l'eccezionalità dell'evento, assolutamente da non collegare ad un rischio aziendale, riteniamo che la nostra richiesta debba essere accolta in quanto vi proprio una straordinarietà per la quale il mandato già deliberato, a fine Luglio 2017, è stato poi posticipato dal committente a Gennaio 2018. Per questo lavoro avremmo potuto impiegare i nostri 3 operai per i quali è stata chiesta l'introduzione del lavoro ridotto. Vista la particolarità della nostra ditta e con un contratto di lavoro già sottoscritto tra le parti era impensabile dover andare a reperire altri lavori per questi 3 operai per il periodo per il quale era già prevista la loro totale occupazione sul cantiere \_\_\_\_\_. Non possiamo poi dimenticare il fatto che in Agosto, causa ferie collettive dell'edilizia e rami affini, è praticamente impossibile andare a cercare lavoro che avrebbe di fatto compensato il posticipo forzato ai nostri danni da parte della \_\_\_\_\_, cliente più che fidato e serio. Questa è una commessa pari a circa 1/3 della nostra usuale d'affari e paragonabile a circa 6 mesi di lavoro. Ribadiamo quindi non accettabile la denominazione di normale rischio aziendale. Chiediamo quindi: - Nel limite del possibile un'evasione rapida del nostro ricorso; - Il presente ricorso è accolto; - la decisione su opposizione e rispettivamente la decisione concernente le indennità per lavoro ridotto emessi dalla SdL vengono annullate; - viene concessa l'introduzione del lavoro ridotto dal 1.09.2017 al 31.12.2017; - protestate spese e ripetibili. ” (Doc. I) 1.4. Nella sua risposta del 16 ottobre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc. V). 1.5. Il 25 ottobre 2017 la RI 1 ha inviato uno scritto al TCA nel quale ribadisce in particolare che il contratto sottoscritto e posticipato rappresenta un terzo della loro cifra d'affari annuale e che la motivazione del normale rischio aziendale non è pertanto giustificato (cfr. doc. VII). Il 30 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e si è riconfermata nelle conclusioni formulate con la risposta di causa (cfr. doc. IX). in diritto 2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI. Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto. Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: " a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro \_\_\_\_\_ la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32); c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto; d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile \_\_\_\_\_ che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro." Secondo il cpv. 1 bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione. I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità. Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: " a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di \_\_\_\_\_ lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda." 2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI: "

Una perdita di lavoro è computabile se: a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda." Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro: " a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro; b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione; c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali; d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro; e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure; f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato." Scopo delle citate norme è di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, "Efficacia delle indennità per lavoro ridotto", in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120). Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell'azienda e devono di regola essere assunti da quest'ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell'11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120). Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le ordinazioni, l'Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando: " (...) Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per

lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (...) Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientrano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione. (...) " In una sentenza 8C\_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale. In una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi. Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale. In un'altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali in legno. L'Alta Corte ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientrano nel normale rischio aziendale. In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando: " Nella presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali. Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1). Secondo il TCA questa motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4). D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia. In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195). Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4). Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI." 2.4. Nel settore dell'edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988). In una sentenza pubblicata in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di

esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale. In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda. Questa giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4 dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).

2.5. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito dei concetti di "sfera normale del rischio aziendale", "perdita di lavoro usuale nel ramo nella professione o nell'azienda" e "oscillazioni stagionali del grado di occupazione": "Sfera normale del rischio aziendale (...) D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvenza del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ð Esempi - Nel settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvenza del committente o a una procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali. - Se il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili. ð Giurisprudenza DTF 8C\_741/2011 dell'1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale) DTF 8C\_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi finanziari, l'impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale) DTF 8C\_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l'intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale) DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell'anno e il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell'azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami accessori dell'edilizia) Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda D7 Una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda. Sono pertanto escluse dall'indennità per lavoro ridotto le perdite di lavoro regolari e

ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie. D8 Nel settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni. D9 Le fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità. D10 I motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell'azienda e quelli inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli. ð Giurisprudenza DLA 1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental emanate in base alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura non giustificano un diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi non è computabile) DLA 1989 pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere valutata caso per caso) DLA 1987 pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono di per sé usuali nel ramo o nell'azienda per un'impresa di trasporti su strada. Per contro, un'impresa di questo tipo è normalmente confrontata all'aumento delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono ripercuotersi negativamente sull'andamento delle ordinazioni. Essa sottostà inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell'azienda) DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato dell'esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è computabile) DTFA C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo del permesso di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale) Oscillazioni stagionali del grado di occupazione D11 Una perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione. Tale non è il caso se l'attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle esperienze degli anni precedenti. Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi periodi dei 2 anni precedenti. (...)" Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.6. Nella presente fattispecie la ditta RI 1 ha dovuto introdurre il lavoro ridotto a causa del differimento di quattro mesi (da settembre 2017 a gennaio 2018) dell'inizio di un importante lavoro ottenuto nel mese di luglio 2017. Ciò è dovuto a "motivi interni straordinari" del committente (\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, cfr. doc. 6/1). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato della Sezione del lavoro. Infatti, come giustamente ricordato dall'amministrazione (cfr. doc. 1.2), per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e secondo le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5, in particolare punti D6 e D8) i differimenti di termini dovuti a modifiche dei progetti o per altre ragioni non specificate, fanno parte del normale rischio aziendale e sono abituali nell'edilizia. Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili (cfr. STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016, posticipo di lavoro e mancanza della licenza edilizia; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016, ritardo dell'avvio di un progetto già pianificato a causa di un ricorso.). La decisione su opposizione del 3 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del  
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata  
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il  
presidente Il segretario Daniele  
Cattaneo Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.